

ALLEGATO A

Regolamento per la nomina della commissione provinciale e per l'ammissione dei candidati all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Indice

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Composizione della Commissione

Art. 3 - Funzionamento della commissione

Art. 4 - Presentazione delle domande e convocazione del candidato

Art. 5 – Requisiti di ammissione

Art. 6 - Programmi e modalità di svolgimento dell'esame

Art. 7 – Riesame

Art. 8 - Disposizioni finali

Art. 1 - Finalità

La commissione ha il compito di svolgere gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla Legge n. 264/1991e regolamentati dal D.M. 16.04.1996 n. 338.

Art. 2 - Composizione della commissione

La Commissione d'esame prevista ai sensi dell'art. 5 della L. n. 264/1991, è composta, come stabilito al punto 5) dell'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata il 14 febbraio 2002, ed è così composta:

- dal dirigente del settore competente per materia, o da un funzionario da lui delegato, in qualità di Presidente;
- da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, designato dal direttore dell'Ufficio periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri di Brescia;
- da un esperto in materia di Pubblico Registro Automobilistico designato dal Conservatore del P.R.A. di Brescia;
- un esperto in circolazione stradale e trasporto merci designato dalla Provincia;
- un esperto in materia di navigazione designato dalla Provincia;
- un esperto in materia di regime tributario designato dalla Provincia;

Tutti i componenti sono nominati con atto del Presidente della Provincia e durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo, fatto salvo che per il Presidente, è nominato un componente supplente. Il componente supplente partecipa alla seduta in caso di assenza del componente effettivo. Allo scadere del mandato triennale i componenti restano in carica fino a che non si sia provveduto all'insediamento della nuova commissione.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate a personale del Settore competente per materia.

Art. 3 - Funzionamento della commissione

La commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno.

Per ritenere valida la seduta d'esame è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione. Solo in caso di assenza contemporanea di un componente effettivo e del rispettivo supplente, dovuta al verificarsi di un caso di forza maggiore, la seduta d'esame potrà essere validamente espletata con la presenza della maggioranza dei componenti, al fine di non rinviare la prova d'esame programmata. Sarà compito della segreteria aggiornare tempestivamente i membri occasionalmente assenti circa gli elementi rilevati nella seduta.

E' comunque indispensabile la presenza di tutti i componenti nella correzione della prova, siano essi effettivi o supplenti.

La commissione delibera a maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente della commissione.

Il componente della commissione che per qualsiasi motivo non può partecipare ad una seduta d'esame ha l'obbligo di avvertire, salvo cause di forza maggiore, il membro supplente in modo da assicurare comunque lo svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria della Commissione.

Il componente che, senza giustificato motivo e senza aver dato avviso al membro supplente, non partecipa alle sedute per tre volte consecutive in un biennio, sarà dichiarato decaduto.

La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con Decreto del Presidente della Provincia, che contestualmente nomina un sostituto.

Ai componenti della commissione, non del comparto del Pubblico Impiego, viene riconosciuta per ogni sessione d'esame un' indennità di presenza stabilita dalla Amministrazione Provinciale.

Art. 4 - Presentazione delle domande e convocazione del candidato

Le domande di ammissione all'esame, indirizzate al Settore competente, complete delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate in bollo.

Il Presidente della Commissione fissa la data della seduta di esame che sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brescia nella relativa sezione.

Saranno accettate solo le domande complete della documentazione richiesta e della ricevuta di pagamento degli oneri di istruttoria, e presentate almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta d'esame. Saranno ammessi alla sessione d'esame non più di 30 candidati, sulla base dell'ordine cronologico della presentazione delle domande. Le domande di ammissione eccedenti il numero di 30 saranno ammesse di diritto alla sessione d'esame successiva.

La segreteria della commissione, verificato il possesso dei requisiti richiesti, entro 20 giorni dalla data dell'esame, pubblica sulla pagina web della Provincia di Brescia, l'elenco dei candidati convocati nonché l'ora e il luogo ove si svolgerà la sessione d'esame.

Il candidato dovrà presentarsi all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla sessione.

Nel caso in cui il candidato non si sia presentato alla convocazione oppure non abbia superato l'esame, per iscriversi ad una successiva prova d'esami, dovrà ripresentare la domanda di ammissione, versando i relativi oneri di istruttoria. Sarà ritenuta valida la documentazione allegata alla prima domanda, qualora non scaduta.

Nel caso di motivata assenza, il candidato sarà scritto d'ufficio alla successiva sessione d'esame.

Art. 5 – Requisiti di ammissione

Sono ammessi agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Unione Europea stabilito in Italia;
- avere raggiunto la maggiore età;
- non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- non essere stato interdetto o inabilitato;
- essere in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato.

Art. 6 - Programmi e modalità di svolgimento dell'esame

I programmi d'esame e le modalità di svolgimento dell'esame sono quelli riportati nel D.M. del 16.04.1996 n. 338.

Le discipline d'esame riguardano i seguenti argomenti:

- circolazione stradale;
- trasporto di merci;

- navigazione;
- pubblico registro automobilistico;
- regime tributario.

L'esame, così come stabilito dall'art. 5 comma 3 della Legge 08.08.1991 n. 264, e dal D.M. 16.04.1996 n. 338, consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata.

A ciascun candidato è consegnata una scheda, predisposta dalla commissione, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, per un totale quindi di venticinque quesiti.

La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.

Non sono ammesse correzioni, l'omessa risposta ovvero la correzione equivale ad errore.

Al termine della seduta d'esame la commissione esaminatrice, approvato il verbale, formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco è pubblicato a cura della segreteria del Settore nella relativa sezione del sito web della Provincia di Brescia.

Il candidato non risultato idoneo potrà sostenere di nuovo l'esame, anche nella sessione immediatamente successiva, previa ripresentazione dell'istanza di ammissione e pagamento degli oneri di istruttoria. Sarà ritenuta valida la documentazione allegata alla prima domanda, qualora non scaduta. Ai candidati che sono risultati idonei sarà rilasciato, entro 30 giorni dalla data di superamento della prova, un attestato d'idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, previo assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 7 – Riesame

Il candidato che non ha superato la prova scritta, qualora non condivida le soluzioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può chiedere per iscritto alla Commissione, entro tre giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'esito della prova d'esame, il riesame delle risposte errate.

Per tale motivo al candidato sarà rilasciata copia delle schede d'esame.

La Commissione comunica all'interessato, entro trenta giorni dalla domanda, l'esito del riesame.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova normativa.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Provinciale.

I certificati di abilitazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conservano la loro validità e continueranno ad avere validità in tutto il territorio nazionale.